

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Riply Full

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio effettuato a scopo turistico, di studio o d'affari, con partenza dall'Italia e di durata massima pari a 100 giorni. La polizza è dedicata a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Importo della penale per modifica o annullamento del viaggio che il vettore o tour operator addebiterà all'Assicurato, in seguito a qualsiasi causa diretta purché oggettivamente documentabile, involontaria ed imprevedibile al momento della stipula della polizza che colpisca l'Assicurato, un familiare, socio o contitolare della ditta, un diretto superiore, animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato
- ✓ Spese per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in seguito a circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili che abbiano colpito l'Assicurato, un familiare, socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, nonché animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato
- ✓ Prestazione veicolo protetto in caso di guasto o incidente al veicolo utilizzato dall'Assicurato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio e per rientrare alla fine del viaggio alla propria residenza o domicilio
- ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il Trasferimento e il Rientro Sanitario Organizzato
- ✓ Spese mediche/ospedaliere in viaggio per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili conseguenti a infortunio o malattia improvvisa. La garanzia opera per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- ✓ Danni materiali al bagaglio, agli effetti personali e/o ai documenti d'identità in caso di furto, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore
- ✓ Interruzione del viaggio
- ✓ Morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio
- ✓ Responsabilità civile in viaggio
- ✓ (Garanzia opzionale) Rimborso della franchigia del noleggiatore, che garantisce il rimborso della franchigia a carico dell'Assicurato applicata dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio in caso di sinistri al Veicolo noleggiato

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ Sinistri derivanti da malattie che siano l'espressione di situazioni patologiche preesistenti all'inizio del viaggio e note all'Assicurato alla data di stipula della polizza, fatta eccezione per la garanzia modifica o annullamento del viaggio
- ✗ Sinistri derivanti da rischiosa attività lavorativa manuale e/o svolta dall'Assicurato in mare aperto
- ✗ Annullamento o modifica del viaggio: casi di modifica e/o annullamento del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio
- ✗ Annullamento o modifica del viaggio: sinistri derivanti da cause note all'Assicurato al momento della stipula della polizza, salvo quelle di ordine medico

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata entro le ore 24:00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza)
- ! La garanzia per modifica o annullamento del viaggio è operante solo qualora la polizza sia stata acquistata contestualmente al viaggio o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di acquisto del viaggio stesso. In caso contrario, la garanzia sarà invece valida solo se acquistata prima delle ore 24:00 del trentesimo giorno antecedente la data di inizio del viaggio
- ! Le singole garanzie possono essere soggette a un sottolimito di indennizzo e all'applicazione di una franchigia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza è valida nell'area di destinazione del viaggio, così come indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La polizza non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea
- ✓ La garanzia "veicolo protetto" è valida se il sinistro si sia verificato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato e in Italia



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso
- Per la garanzia modifica o annullamento del viaggio l'Assicurato deve darne avviso al vettore o Tour Operator il prima possibile ed in ogni caso prima dell'inizio del viaggio. Successivamente è necessario contattare l'Impresa entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento
- Per le spese mediche che prevedono il pagamento diretto dei costi da parte dell'Impresa e per attivare le prestazioni di assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi agisce in sua vece dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 06.42115813 (fax +39 06.4818960), senza intraprendere iniziative personali
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere effettuato in un'unica soluzione per mezzo dell'agenzia di viaggio affiliata Riply ed abilitata all'utilizzo della piattaforma Riply.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie "modifica o annullamento del viaggio" e "riprotezione del viaggio" decorrono dalle ore e dalla data di acquisto della polizza e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza.

La garanzia "veicolo protetto" decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina al rientro alla residenza, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di termine del viaggio stesso.

La garanzia di ritardata consegna del bagaglio opera per il solo viaggio di andata e termina con l'arrivo alla destinazione finale.

Le altre garanzie decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e rimangono operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso in cui la polizza sia stata venduta impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa e comunque prima dell'inizio del viaggio, comunicando la propria volontà di recedere a riply@riply.it o al numero di fax 02-92853914 o mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo "QUANTUM MGA SRL, Viale Sarca 336, 20126 Milano".

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Riplly Full

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Luglio 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, ivi compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo (esclusi gli infarti)
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza
- ✓ Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese, a parziale deroga di quanto previsto dalla sezione "Che cosa non è assicurato?"

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

GARANZIA	MASSIMALE
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	Massimale indicato alla voce "Importo viaggio", con il sottolimito di € 7.500 per singolo Assicurato, max. € 100.000 per viaggio
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	Rimborso del 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 600 per Assicurato
Prestazione veicolo protetto	
Spese di trasporto e di traino del veicolo dal luogo dall'evento alla più vicina officina attrezzata	Fino a € 100
Invio e utilizzo di un taxi	Fino a € 150
Spese di custodia del veicolo	Fino a € 100
Assistenza in viaggio	
Interprete a disposizione all'estero	Fino a € 1.000 in Europa e Federazione Russa, Mondo, Usa e Canada
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione	Fino a € 100 al giorno
Prolungamento del soggiorno	€ 100 a persona e € 1.000 per evento
Rientro anticipato	Fino a € 1.500
Anticipo spese	Fino a € 10.000
Reperimento di un legale all'estero	Fino a € 1.000 in Europa e Federazione Russa, Mondo, Usa e Canada
Anticipo cauzione penale all'estero	Fino a € 10.000 in Europa e Federazione Russa, Mondo, Usa e Canada
Spese telefoniche e telegrafiche	Fino a € 250
Copertura delle spese mediche in viaggio	
Prestazioni con pagamento diretto dei costi da parte dell'Impresa	
1. Spese per ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili	Italia fino a € 7.500, Europa e Federazione Russa fino a € 160.000, Mondo fino a € 160.000, Usa e Canada illimitato
Prestazioni con rimborso dei costi	
2. Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.	Italia fino a € 1.500 Europa e Federazione Russa, Mondo, Usa e Canada fino a € 5.000
3. Spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna.	Italia fino a € 500 Europa e Federazione Russa, Mondo, Usa e Canada fino a € 2.000
4. Spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.	Fino a € 500
Protezione del bagaglio	
Protezione del bagaglio	€ 1.050 per Assicurato, € 3.000 per nucleo familiare, € 150 per oggetto, € 250 per spese di rifacimento documenti personali
Interruzione del viaggio	
Interruzione del viaggio	Pro-rata calcolato sul 100% del valore del viaggio al netto del valore dei titoli di viaggio e dei costi di gestione pratica
Infortunati in viaggio	
Infortunati in viaggio	Morte ed Invalidità Permanente € 100.000 per Assicurato. Per Assicurati di età superiore ai 75 anni, il massimale è ridotto a € 10.000.

	Il massimale per un evento che coinvolga più Assicurati è comunque pari a € 1.000.000
Responsabilità civile della vita privata	
Responsabilità civile della vita privata	€ 100.000 per Assicurato
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione	
Rimborso della franchigia del noleggiatore	
Rimborso della franchigia del noleggiatore	Piano Base: € 1.500 per sinistro Piano Plus: € 3.000 per sinistro



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Casi noti o prevedibili prima della stipula della polizza ✗ Situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico ✗ Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive ✗ Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura ✗ Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale ✗ Scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori ✗ Patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia ✗ Quarantene ✗ Atti di temerarietà ✗ Incidenti, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio ✗ Viaggi intrapresi contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici ✗ Cause o eventi non oggettivamente documentabili ✗ Atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo ✗ Guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore o per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore ✗ Navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare ✗ Pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport pericolosi o estremi ✗ Partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo ✗ Escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursionisti non esperti ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti ✗ Negazione di visti consolari ✗ Dolo o colpa dell'Assicurato ✗ Tentato suicidio o suicidio ✗ Attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco ✗ Eventi non occorsi durante il viaggio <p>Relativamente alla garanzia Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio sono esclusi i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o Tour Operator ✗ Il rimborso del premio di polizza ✗ Fallimento del vettore, del tour operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
-----------------------	--

- ✗ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
- ✗ Cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio sono esclusi:

- ✗ Annullamenti del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio
- ✗ Cause note all'Assicurato al momento della stipula della polizza salvo quelle di ordine medico
- ✗ Cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio

Relativamente alla garanzia Assistenza in viaggio sono esclusi:

- ✗ Casi in cui l'Assicurato disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richiama di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuta il trasporto/rientro sanitario
- ✗ Richieste di assistenza nel Comune di residenza dell'Assicurato
- ✗ Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to Fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio

Relativamente alla garanzia Copertura delle spese mediche in viaggio sono esclusi:

- ✗ Cure riabilitative
- ✗ Acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici
- ✗ Cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti, cure dentarie non conseguenti ad infortunio
- ✗ Acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto
- ✗ Visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio
- ✗ Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio
- ✗ Dimissioni volontarie dell'Assicurato contro parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato
- ✗ Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to Fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio, eccetto quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione

Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono esclusi:

- ✗ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida
- ✗ Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata
- ✗ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✗ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- ✗ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto
- ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✗ Furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni
- ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno
- ✗ Caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7
- ✗ Accessori fissi e di servizio del veicolo stesso

- ✘ Danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento
 - ✘ Colaggio di liquidi, insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici
 - ✘ Dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza, smarrimento o perdita
 - ✘ Normale usura
 - ✘ Caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato
 - ✘ Spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
- Relativamente alla garanzia Interruzione del viaggio sono esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione della pratica
- Relativamente alla garanzia Infortuni in viaggio sono esclusi:
- ✘ Infortuni accaduti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo
 - ✘ Voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio
 - ✘ Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale
 - ✘ Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute)
 - ✘ Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore
- Relativamente alla garanzia Responsabilità civile in viaggio sono esclusi:
- ✘ Sinistri derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
 - ✘ Sinistri cagionati da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi
 - ✘ Sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
 - ✘ Sinistri derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse o da detenzione od impiego di esplosivi
 - ✘ Sinistri alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione
 - ✘ Sinistri conseguenti alla proprietà e detenzione di cani con spiccate attitudini aggressive
 - ✘ Sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
 - ✘ Sinistri cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da: proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto
 - ✘ Sinistri cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria
 - ✘ Sinistri conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato
 - ✘ Sinistri derivanti dal possesso ed uso di sostanze stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico
 - ✘ Sinistri derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi Droni e di veicoli spaziali
 - ✘ Sinistri cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
 - ✘ Sinistri derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute

- ✗ Sinistri cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso
 - ✗ Sinistri derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere
 - ✗ Sinistri alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
 - ✗ Sinistri derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture
 - ✗ Sinistri da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali è obbligatoria l'assicurazione
 - ✗ Sinistri cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati
 - ✗ Sinistri derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, inclusa l'attività svolta via Internet
 - ✗ Sinistri conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
 - ✗ Sinistri derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
 - ✗ Sinistri conseguenti a guerra e terrorismo
 - ✗ Sinistri derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare
 - ✗ Sinistri derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente
 - ✗ Sinistri conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
 - ✗ Sinistri conseguenti, direttamente o indirettamente da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti
 - ✗ Danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle associazioni sindacali e dei lavoratori
 - ✗ Qualsiasi rischio che rientra nelle seguenti categorie: responsabilità civile personale e professionale relativa alla "culpa in vigilando" (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo); membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose
- Relativamente alla garanzia Rimborso della Franchigia del Noleggiatore sono esclusi:
- ✗ noleggio di un qualsiasi veicolo con più di nove posti a sedere;
 - ✗ noleggio di ciclomotori e motociclette, veicoli commerciali, camion, autocaravan e veicoli non omologati per l'utilizzo su strada, come a titolo di esempio, roulotte e veicoli a rimorchio;
 - ✗ noleggio di Veicoli impiegato per trainare roulotte o altri veicoli;
 - ✗ noleggio di Veicoli utilizzati per trarne profitto o premi, per effettuare corse automobilistiche o altri eventi sportivi, rally, prove di resistenza o di velocità, e in preparazione a simili prove;
 - ✗ noleggio di Veicoli con un valore commerciale pari o superiore a € 100,000 (o al valore equivalente in moneta locale);
 - ✗ noleggio di Veicoli che abbiano più di 10 anni o che siano stati fuori produzione per almeno 10 anni;
 - ✗ sinistri avvenuti mentre il Veicolo Noleggiato viene guidato da una persona che non è quella designata nel Contratto di Noleggio o da persona che non è nella lista degli assicurati;
 - ✗ la guida del Veicolo a noleggio al di fuori del territorio specificato nel Contratto di autonoleggio;
 - ✗ la guida del Veicolo a noleggio al di fuori di una strada pubblica, fuori strada o su strade non asfaltate;
 - ✗ la guida di un Veicolo a noleggio diverso da quello indicato nel Contratto di autonoleggio;
 - ✗ spese e/o sinistri derivanti dalla mancata osservanza delle regole e delle istruzioni operative fornite dalla Società di Noleggio in merito al Veicolo Noleggiato;
 - ✗ spese e/o sinistri derivanti da un utilizzo del Veicolo Noleggiato diverso da quello sancito dal Contratto di Noleggio;

- ✗ spese e/o sinistri causati da usura e deperimento del veicolo, insetti o parassiti;
- ✗ inosservanza da parte dell'Assicurato di Leggi applicabili o di obblighi equivalenti in relazione ai quali è stato stipulato il Contratto di autonoleggio;
- ✗ condotte illegali da parte dell'Assicurato o danneggiamento volontario del Veicolo a noleggio;
- ✗ multe o compensazioni punitive per la violazione della normativa locale o del codice della strada;
- ✗ la richiesta di rimborso per perdita di/danni relativi agli interni del Veicolo a noleggio o a ciò che è contenuto al suo interno quali a titolo esemplificativo gli Effetti personali o gli Oggetti di valore. I costi per la pulizia, la perdita o i danni relativi a qualsiasi parte degli interni del Veicolo a noleggio, compreso il ripiano portapacchi e la ruota di scorta (a meno che tali oneri siano stati sostenuti a causa di un Sinistro). Gli oneri, spese o costi derivanti da danni/perdita di seggiolini per bambini, dispositivi GPS o altre attrezzature "extra" incluse nel Contratto di autonoleggio;
- ✗ richieste di rimborso relative a lesioni personali;
- ✗ richieste di rimborso relative a danni o perdite sostenute da qualsiasi proprietà, persona o veicolo terzi;
- ✗ qualsiasi altra spesa sostenuta dall'Assicurato, compresi, in via esemplificativa, i costi di trasporto o alloggio o qualsiasi altra spesa viva non prevista dalla garanzia;
- ✗ qualsiasi costo legale, compreso il recupero crediti, il versamento di penali per ritardi di pagamento o relativi esborsi;
- ✗ le spese sul carburante, comprese le spese di rifornimento o rifornimento errato;
- ✗ le richieste di rimborso per il valore delle giornate non utilizzate in virtù del Contratto di autonoleggio;
- ✗ le richieste di rimborso derivanti da qualsiasi Sinistro che si è verificato al di fuori del Periodo di validità della garanzia.
- ✗ qualsiasi danno coperto dal Contratto di autonoleggio o sinistri che, in assenza della presente copertura assicurativa, sarebbero recuperabili tramite altra assicurazione;
- ✗ qualsiasi difetto o danno esistente al momento del ritiro del Veicolo a noleggio da parte dell'Assicurato. Costituisce responsabilità esclusiva dell'Assicurato controllare il Veicolo a noleggio al momento del ritiro e informare la Compagnia di autonoleggio di eventuali difetti e/o danni preesistenti, prima dell'utilizzo del Veicolo stesso;
- ✗ spese e/o sinistri causati da:
- ✗ lesioni o malattie volontarie autoinflitte;
- ✗ alcolismo o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte dell'Assicurato (ad eccezione di medicinali assunti per trattamenti prescritti e diretti da un medico abilitato, purché non relativi a tossicodipendenza);
- ✗ esposizione al pericolo non necessaria (a meno che non avvenga nel tentativo di salvare vite umane);
- ✗ il mancato inserimento del freno a mano a veicolo fermo;
- ✗ costi per i quali il Conducente ammette e riconosce la propria responsabilità diretta e per cui propone, promette o accetta un accordo transattivo;
- ✗ importi corrisposti dall'Assicurato per qualsiasi lavoro eseguito sul Veicolo a noleggio che non sia stato preventivamente approvato dalla Compagnia di autonoleggio;
- ✗ oneri derivanti da Sinistri che l'Assicurato non ha segnalato alla polizia (laddove richiesto dal Contratto di autonoleggio);
- ✗ importi corrisposti dall'Assicurato per qualsiasi assistenza stradale o rimorchio che non siano stati preventivamente approvati dalla Compagnia di autonoleggio;
- ✗ contratti *Revolving* e contratti di *Leasing* o contratti a lungo termine in generale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Le garanzie rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio e rimborso delle spese di riprotezione del viaggio sono valide esclusivamente se la polizza è stata sottoscritta a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi i

costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, l'Impresa rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta. Tale limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio

! La Garanzia Rimborso della Franchigia del Noleggiatore non opera nel caso in cui:

- il Conducente abbia un'età inferiore a 21 anni o superiore a 75 anni;
- il Conducente non sia in possesso di una patente di guida valida per la tipologia del Veicolo noleggiato o per il Paese in cui avviene il noleggio, o comunque abbia a proprio carico sanzioni per guida sotto l'effetto di farmaci o stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza negli ultimi due anni;
- il Conducente abbia a proprio carico più di tre sanzioni per eccesso di velocità nei 5 anni precedenti l'inizio del viaggio o abbia perso più di nove punti della patente;
- la patente dell'assicurato sia stata sospesa (o sia in attesa di sentenza) per guida pericolosa
- il Veicolo noleggiato abbia dieci o più posti a sedere o sia nella lista di veicoli esclusi contenuta nelle Condizioni di Assicurazione;
- l'Assicurato abbia noleggiato contemporaneamente più veicoli durante il periodo assicurato.

La polizza prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:

GARANZIA	FRANCHIGIA
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	Rimborso della penale addebitata dedotto uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 50 per persona. In caso di annullamento per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, di un suo familiare, del socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, non verrà applicato alcuno scoperto
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	-
Prestazione veicolo protetto	-
Assistenza in viaggio	-
Copertura delle spese mediche in viaggio	-
Protezione del bagaglio	Franchigia assoluta di € 52 per sinistro
Interruzione del viaggio	-
Infortuni in viaggio	Franchigia assoluta per sinistro pari al 5% del grado di invalidità permanente accertato
Responsabilità civile della vita privata	Franchigia assoluta di € 100 per sinistro
Rimborso della franchigia del Noleggiatore	-



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro denunciarlo entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia "Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio", entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento - Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Assistenza alla Persona l'Impresa si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.
	Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
-------------------	--

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza contiene la disposizione secondo cui, in caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Riply Full

Convenzione N° ITBOTY10045

Contratto di Assicurazione

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Riply Full

Polizza di Assicurazione multirischi viaggi -
Convenzione N° ITBOTY10045

Condizioni di Assicurazione

Mod. ITBOTY10045_RP0001

Data dell'ultimo aggiornamento: 07/2020

Indice

Sezione 1 – Definizioni di Polizza	5
Sezione 2 – Norme che regolano il Contratto in generale	8
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 2) Criteri di stipula dell'assicurazione	8
Art. 3) Pagamento del Premio	8
Art. 4) Altre assicurazioni	8
Art. 5) Diritto di rivalsa	8
Art. 6) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	8
Art. 7) Oneri fiscali	8
Art. 8) Foro competente	8
Art. 9) Termini di prescrizione	9
Sezione 3 – Oggetto dell'assicurazione e Prestazioni Assicurate	10
Art. 10) Ambito di operatività	10
Art. 11) Persone assicurabili	10
Art. 12) Infortuni coperti dalla Polizza	10
PRESTAZIONI ASSICURATE	10
Art. 13) Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	10
Effetto e durata della garanzia	11
Massimale	11
Criteri di indennizzabilità	11
Art. 14) Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	11
Effetto e durata della garanzia	12
Massimale	12
Criteri di indennizzabilità	12
Art. 15) Prestazione veicolo protetto	12
Effetto e durata della garanzia	12
Massimale	12
Art. 16) Assistenza in viaggio	12
Effetto e durata delle prestazioni	16
Massimale	16
Criteri di indennizzabilità	16
Art. 17) Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio	16
Effetto e durata della garanzia	17
Massimale	17
Criteri di indennizzabilità	18
Art. 18) Garanzia protezione del bagaglio	18
Effetto e durata della garanzia	18
Massimale	18
Criteri di indennizzabilità	18
Art. 19) Garanzia interruzione del viaggio	18
Effetto e durata della garanzia	18
Massimale	18
Art. 20) Garanzia Infortuni in viaggio	19
Effetto e durata della garanzia	19
Massimale	19
Criteri di indennizzabilità	19
Art. 21) Responsabilità Civile in viaggio	19
Effetto e durata della garanzia	20
Massimale	20
Criteri di indennizzabilità	20
Art. 22) Rimborso della Franchigia del Noleggiatore	20
Criteri di assicurabilità	21
Effetto e durata della garanzia	21
Massimale	21
Criteri di indennizzabilità	22
Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni	23
Art. 23) Persone non assicurabili e limiti di età	23
Art. 24) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	23
Art. 25) Esclusioni specifiche	24
Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	24

Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	24
Assistenza in viaggio	24
Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio	25
Garanzia protezione del bagaglio	25
Garanzia interruzione del viaggio	26
Garanzia Infortuni in viaggio	26
Responsabilità Civile in viaggio	26
Rimborso della Franchigia del Noleggiatore	28
Art. 26) Limiti di sottoscrizione	28
Art. 27) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	28
Art. 28) Esclusione di compensazioni alternative	29
Sezione 5 – Denuncia di Sinistro	30
Art. 29) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	30
Art. 30) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	30
Denuncia del Sinistro - Rimborso della penale per annullamento del viaggio	30
Denuncia del Sinistro - Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	31
Denuncia del Sinistro - Veicolo protetto	31
Denuncia del Sinistro - Assistenza in viaggio	31
Denuncia del Sinistro - Copertura delle spese mediche in viaggio	31
Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio	32
Denuncia del Sinistro - Interruzione del viaggio	32
Denuncia del Sinistro - Infortuni in viaggio	32
Denuncia del Sinistro - Responsabilità Civile in viaggio	32
Denuncia del Sinistro - Rimborso della Franchigia del Noleggiatore	32
Art. 31) Onere della prova	33
Art. 32) Controversie	33
Art. 33) Gestione delle vertenze – spese legali	33
Art. 34) Pagamento dell'Indennizzo	33
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	35

Sezione 1 – Definizioni di Polizza

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto residente in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite Chubb Assistance e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.

B

Bagaglio: i capi d'abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

Beni personali: qualsiasi valigia, borsa o simile (compreso il loro contenuto) e qualsiasi oggetto indossato o trasportato (compresi Oggetti di valore e passaporti o documenti di identità) nel Veicolo a noleggio

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Causa di forza maggiore: qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativo, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – via Carlo Pesenti, 121 00156 Roma (RM) Italia.– costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Collega di lavoro: un collega che ha mansioni identiche a quelle dell'Assicurato e che potrà sostituirlo nel momento in cui un infortunio o una malattia lo costringesse ad interrompere un viaggio d'affari.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell'Assicurato.

Conducente: l'assicurato il cui nome compare come conducente principale nel Contratto di Noleggio, e fino a 5 altri conducenti aggiuntivi che siano nominati e autorizzati alla conduzione del Veicolo Noleggiato nel medesimo Contratto di Noleggio, di età compresa tra i 21 e i 74 anni, residenti in Italia in modo permanente e in possesso di una patente di guida in corso di validità e adeguata per la tipologia del Veicolo Noleggiato.

Conducente aggiuntivo: qualsiasi conducente (diverso dal Conducente principale) indicato nel Contratto di autonoleggio.

Conducente principale: la persona che il Contratto di autonoleggio identifica in quanto responsabile del Veicolo a noleggio durante il periodo di noleggio.

Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Contratto di autonoleggio: il Contratto di autonoleggio a breve termine tra l'Assicurato e la Compagnia di Autonoleggio, firmato dall'Assicurato (o dal conducente principale che deve essere nominato nella stessa Polizza dell'Assicurato) che riporta la franchigia a cui sarà soggetto in caso di sinistro.

Copertura Assicurativa del Veicolo Noleggiato: assicurazione primaria stipulata da una ditta o azienda di autonoleggio autorizzata a protezione del Veicolo a noleggio ed a copertura di rischi come responsabilità civile verso terzi, o furto del Veicolo Noleggiato.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio.

Data di acquisto del viaggio: la data in cui i titoli di viaggio, il soggiorno o la locazione sono stati prenotati o acquistati (quale dei tre sia stato prenotato o acquistato per ultimo) così come risultante dalla ricevuta rilasciata dall'agenzia di viaggio o dal fornitore del servizio.

Data di acquisto della polizza: data indicata nel Certificato di Assicurazione.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

E

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (ad esclusione dell'Italia) e i seguenti Paesi, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Federazione Russa, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

F

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia nonché la baby sitter regolarmente assunta.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "Assoluta" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "Relativa" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Franchigia del noleggiatore: l'importo massimo a carico dell'Assicurato conformemente alla Polizza di protezione contro i furti (Theft Protection policy) e/o alla limitazione di responsabilità dei danni prevista dal Contratto di autonoleggio.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

I

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

L

Legge applicabile: le leggi, i regolamenti, gli obblighi legali e i requisiti in vigore in ciascun Paese in cui è consentita la guida del Veicolo a noleggio conformemente alle condizioni del Contratto di autonoleggio.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia progressiva: malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia.

N

Nucleo familiare: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.

O

Oggetti di valore: gli Oggetti di valore, compresi (a titolo non esaustivo): gioielleria, orologi, telefoni, videocamere, dispositivi per il computer e contanti.

P

Penale: costi addebitati dal vettore o Tour Operator e non rimborsati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio, incluso il prezzo del biglietto, nei limiti in cui non sia rimborsabile.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.**

Riply: polizza viaggio da banco acquistabile nelle agenzie di viaggio abilitate.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Servizi accessori al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della data di inizio del viaggio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Società di Autonoleggio: un'impresa commerciale pienamente autorizzata dall'autorità competente del Paese o Stato in cui avviene il ritiro ad esercitare l'attività di autonoleggio.

Strada pubblica: una strada principale o secondaria, ad esempio una strada o via, un viale o un parcheggio, adibiti al traffico pubblico.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

U

USA e Canada: soltanto gli Stati Uniti d'America ed il Canada.

V

Veicolo: auto o moto di proprietà dell'Assicurato.

Veicolo a noleggio: Il veicolo indicato nel Contratto di autonoleggio autorizzato all'utilizzo di strade pubbliche (veicoli passeggeri, auto familiari e furgoncini, autorizzati ad ospitare fino a nove passeggeri a bordo) affittati su base giornaliera o settimanale da una ditta o azienda di autonoleggio autorizzata.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Sezione 2 – Norme che regolano il Contratto in generale

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato e/o dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Criteri di stipula dell'assicurazione

L'assicurazione deve essere stipulata:

- per mezzo dell'agenzia di viaggio affiliata Riply ed abilitata all'utilizzo della piattaforma Riply;
- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da una persona giuridica;
- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza).

Art. 3) Pagamento del Premio

Il Premio è valido esclusivamente per la destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato in un'unica soluzione presso l'agenzia di viaggio dove il Contraente acquista la Polizza e il viaggio, secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa. Non è previsto alcun frazionamento di Premio.

L'ammontare del Premio, indicato nel Certificato di Assicurazione, è calcolato direttamente tramite la piattaforma Riply sulla base delle tariffe prefissate dall'Assicuratore secondo la combinazione dei seguenti parametri:

- Destinazione del Viaggio;
- Durata del Viaggio;
- Valore del Viaggio;
- Numero degli Assicurati.

Art. 4) Altre assicurazioni

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più polizze presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le polizze a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di darne avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 5) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o il Contraente possano vantare nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 6) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.

Art. 7) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 9) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data di accadimento del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – Oggetto dell'assicurazione e Prestazioni Assicurate

Art. 10) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4- Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le garanzie prestate dalla presente Polizza coprono il Viaggio acquistato tramite un'agenzia di viaggio abilitata alla vendita delle polizze Riply e sono operanti, come meglio specificato negli Articoli successivi:

- per Viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
- per Viaggi di durata massima pari a 100 giorni;
- dalle ore, dal giorno, per periodi e le destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali identificati in Polizza, corrispondenti a quanto indicato alla voce “Destinazione” nel Certificato di Assicurazione;
- se il Premio è stato pagato.

Art. 11) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche senza alcun limite d'età, residenti o domiciliate in Italia, partecipanti al Viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio.

L'elenco delle persone Assicurate è indicato nel Certificato di Assicurazione.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di “Assistenza in Viaggio”, normalmente erogate presso la Residenza degli Assicurati, saranno prestate al loro Domicilio in Italia.

Art. 12) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Si precisa che la definizione di Infortunio riportata nelle “Definizioni di Polizza” comprende anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.
- gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- gli Infortuni derivanti da avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- gli Infortuni derivanti da infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti a un Infortunio risarcibili a termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

C. Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo “Esclusioni”, l'assicurazione è estesa agli Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore o Tour Operator addebiterà contrattualmente all'Assicurato a fronte della modifica o dell'annullamento, da parte di quest'ultimo, del viaggio, in seguito a qualsiasi causa diretta purché oggettivamente documentabile, involontaria ed imprevedibile al momento della stipula della polizza.

Sono assicurati gli eventi che colpiscano l'Assicurato, un suo familiare, il socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, un suo diretto superiore, gli animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore rimborsa la penale, ad esclusione delle tasse aeroportuali, rimborsate dal vettore o Tour Operator compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti, addebitata a:

- l'Assicurato;
- i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio;

purchè assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

Le eventuali ulteriori fees dovute invece dall'Assicurato all'agenzia per la richiesta da parte di quest'ultima dell'apertura della pratica di Sinistro, saranno rimborsate fino ad un massimo di € 20,00 per pratica.

La garanzia verrà fornita solo in seguito a modifica e/o annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

La garanzia è valida esclusivamente se la Polizza è stata sottoscritta a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, l'Assicuratore rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 del Codice Civile regola proporzionale). Tale limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio.

Effetto e durata della garanzia

La presente garanzia è operante solo qualora la Polizza sia stata acquistata contestualmente al viaggio o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di acquisto del viaggio stesso. In caso contrario, la garanzia sarà invece valida solo se acquistata prima delle ore 24:00 del trentesimo giorno antecedente la data di inizio del viaggio.

Fermi i limiti di cui sopra, la garanzia decorre dalle ore e dalla data di acquisto della Polizza, se il Premio è stato pagato, ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Massimale

Il Massimale assicurabile previsto per la presente garanzia è pari a quanto indicato alla voce "Importo viaggio" del Certificato di Assicurazione, con il sottolimito di € 7.500,00 per singolo Assicurato.

In ogni caso, la somma assicurata indicata alla voce "Importo viaggio" del Certificato di Assicurazione non potrà mai essere superiore ad € 100.000,00.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo alla modifica e/o annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore o dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare la modifica o l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore rimborsa, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, la penale addebitabile, secondo i termini contrattuali, alla data in cui si è manifestato l'evento che ha dato origine alla modifica e/o rinuncia al viaggio, dedotto uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 50,00 per persona.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore o Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare la modifica e/o l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato.

In caso di modifica e/o annullamento per morte o Ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, di un suo familiare, del socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, non verrà applicato alcuno Scoperto.

L'Assicuratore si riserva il diritto di ridurre l'Indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

L'Assicuratore ha il diritto inoltre di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

In caso infine di modifica e/o annullamento a seguito di Malattia o Infortunio, è data facoltà ai medici dell'Assicuratore di effettuare visite di controllo.

Art. 14) Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

L'Assicuratore rimborsa, nei limiti previsti in Polizza, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza, in seguito a circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili che abbiano colpito l'Assicurato, un suo familiare, socio o contitolare della ditta dell'Assicurato nonché animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti da:

- l'Assicurato;
- i suoi familiari;
- uno dei compagni di viaggio;

purchè assicurati ed iscritti nel medesimo viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata sottoscritta a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, l'Assicuratore rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod. Civ. regola proporzionale). Tale limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio.

La garanzia è inoltre operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito della stessa.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza, se il Premio è stato pagato, ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Massimale

L'Assicuratore rimborsa il 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato entro il massimale di € 600,00 per Assicurato sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 600,00 per persona, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

Art. 15) Prestazione veicolo protetto

In caso di guasto o incidente al veicolo utilizzato dall'Assicurato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio e per rientrare alla fine del viaggio alla propria residenza o domicilio, l'Assicuratore, mediante l'utilizzo della Centrale Operativa, 24 ore su 24, eroga le seguenti prestazioni, entro i Massimali sotto indicati, tenendone a proprio carico i relativi costi:

- spese di trasporto e di traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata;
- conseguente invio e utilizzo di un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del proprio viaggio;
- rimborso delle spese di custodia del veicolo, se non trasferito in officina, fino al rientro dell'Assicurato dal proprio viaggio o soggiorno se il veicolo utilizzato è di proprietà dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante per il veicolo dell'Assicurato immatricolato in Italia e che non abbia superato i 10 anni dalla prima immatricolazione.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia:

- ha validità sempreché il sinistro si sia verificato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato e in Italia;
- decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina al rientro alla residenza, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di termine del viaggio stesso;

Massimale

La copertura assicurativa è valida nel rispetto dei seguenti Massimali:

- spese di trasporto e di traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata fino all'importo massimo di € 100,00;
- conseguente invio e utilizzo di un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del proprio viaggio fino all'importo massimo di € 150,00;
- rimborso delle spese di custodia del veicolo (se non trasferito in officina) fino al rientro dell'Assicurato dal proprio viaggio o soggiorno se il veicolo utilizzato è di proprietà dell'Assicurato stesso fino all'importo massimo di € 100,00.

Art. 16) Assistenza in viaggio

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare Assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà ricontattato entro le successive 4 ore lavorative. Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell'Assicurato in Italia.

L'Assicuratore organizza ed eroga 24 ore su 24 ore, tramite la Centrale Operativa preventivamente contattata, le prestazioni di seguito elencate.

Prestazione	Destinazione			
	Italia	Europa e Federazione Russa	Mondo	Usa e Canada (*)
<p>1. Consulenza medica telefonica</p> <p>L'Assicuratore mette a disposizione dell'Assicurato il Servizio Medico della Centrale Operativa, in accordo con i medici curanti per i contatti e gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.</p>	SI	SI	SI	SI
<p>2. Invio di un medico in caso di urgenza.</p> <p>Nel caso sia necessario un medico, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, la Centrale Operativa, mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici. In caso di non reperibilità immediata, la Centrale Operativa organizza a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino.</p>	SI	NO	NO	NO
<p>3. Segnalazione di un medico specialista</p> <p>La Centrale Operativa segnala, se disponibile, un medico specialista nella zona in cui si trova l'Assicurato.</p>	SI	SI	SI	SI
<p>4. Trasporto o rientro sanitario organizzato</p> <p>La Centrale Operativa, in base alla gravità del caso e dopo eventuale consulto con il medico curante locale, a proprie spese, organizza ed effettua il Trasporto Sanitario dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. <p>Ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa il rientro viene effettuato con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'aereo sanitario nell'ambito dell'Europa; dell'aereo di linea appositamente attrezzato per tutti gli altri casi. <p>Sono esclusi dalla garanzia il Trasporto - Rientro Sanitario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione del viaggio; per dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere della Centrale Operativa o dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. 	SI	SI	SI	SI
<p>5. Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio</p> <p>La Centrale Operativa organizzerà il trasporto, il rientro Sanitario organizzato dell'Assicurato o il trasporto della salma e l'Assicuratore prenderà in carico direttamente le spese per il rientro del nucleo familiare alla propria residenza.</p>	SI	SI	SI	SI
<p>6. Assistenza ai minori</p> <p>Qualora l'Assicurato sia impossibilitato (a seguito di Malattia, Infortunio o causa di forza maggiore) ad</p>	SI	SI	SI	SI

occuparsi dei figli minori assicurati con lui in viaggio, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Il costo del biglietto è a carico dell'Assicuratore.

L'Assicuratore rimborsa, inoltre, l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori laddove il biglietto precedente non fosse più utilizzabile. La garanzia viene fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare.

7. Invio di medicinali urgenti

NO SI SI SI

La Centrale Operativa, in accordo con il medico curante e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, in conseguenza di un evento fortuito, effettua l'invio dei medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso. L'invio viene effettuato all'Assicurato laddove detti medicinali o equivalenti non siano reperibili in loco. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato.

8. Interprete a disposizione all'estero

NO SI SI SI
 fino a € fino a € fino a €
 1.000,00 1.000,00 1.000,00

In caso di necessità a causa di Ricovero ospedaliero dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizza e rimborsa il reperimento e l'utilizzo di un interprete e l'Assicuratore se ne assumerà il costo.

9. Traduzione della cartella clinica

NO SI SI SI

L'Assicuratore tramite la Centrale Operativa, su specifica richiesta dell'Assicurato, in caso di Ricovero ospedaliero provvede a tradurre la cartella clinica. La traduzione verrà effettuata esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

10. Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione

SI SI SI SI
 fino a € fino a € 100,00 fino a € fino a €
 100,00 al al giorno 100,00 al 100,00 al
 giorno giorno giorno giorno

In caso di Ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 7 giorni la Centrale Operativa organizzerà il viaggio di un familiare in modo che lo stesso si rechi dall'Assicurato. L'Assicuratore prenderà in carico il viaggio A/R e le spese di pernottamento per un massimo di 10 giorni. La prestazione viene fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare.

11. Prolungamento del soggiorno

SI SI SI SI
 € 100,00 a € 100,00 a € € €
 persona e persona e persona e persona e
 1.000,00 per € 1.000,00 per 1.000,00 per 1.000,00 per
 evento evento evento evento

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare alla data prestabilita a seguito di malattia o Infortunio la Centrale Operativa provvede ad organizzare e l'Assicuratore prenderà in carico le spese di pernottamento, a fronte di certificazione medica. Saranno a carico dell'Assicuratore anche le spese di pernottamento a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali).

12. Rientro per convalescenza

SI SI SI SI

Qualora a seguito di Ricovero ospedaliero l'Assicurato non sia in grado di rientrare al proprio domicilio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa organizza e l'Assicuratore prende in carico il costo del biglietto per il rientro (aereo classe turistica o treno prima classe).

13. Trasporto della salma	SI	SI	SI	SI
<p>In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia, secondo le norme internazionali in materia e dopo aver espletato le necessarie formalità sul luogo del decesso. Inoltre, l'Assicuratore prenderà in carico le spese necessarie ed indispensabili per il trasporto della salma, con esclusione di ogni altra spesa ivi comprese quelle relative alla cerimonia funebre.</p> <p>Entro il Sottolimito complessivo di Euro 7.500, l'Assicuratore tiene a carico anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare che si debba recare sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché le spese di pernottamento presso una struttura alberghiera in loco; • le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento. 				
14. Rientro anticipato	SI	SI	SI	SI
<p>La Centrale Operativa organizzerà il rientro e l'Assicuratore prende a proprio carico il costo per il rientro dell'Assicurato e di un compagno di viaggio per l'interruzione del viaggio a seguito di decesso o Ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita nel paese di residenza di uno dei familiari. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente, l'Assicuratore mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i biglietti di viaggio in suo possesso.</p>	Fino a € 1.500,00	Fino a € 1.500,00	Fino a € 1.500,00	Fino a € 1.500,00
15. Trasmissione messaggi urgenti	SI	SI	SI	SI
<p>La Centrale Operativa provvede, a proprie spese, all'inoltro di messaggi urgenti alle persone designate dall'Assicurato residenti in Italia in caso di necessità.</p>				
16. Anticipo spese	SI	SI	SI	SI
<p>Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvede ad anticipare denaro all'Assicurato stesso a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito all'Assicuratore dopo il rientro in Italia e comunque non oltre 30 giorni dall'erogazione dello stesso.</p>	Fino a € 10.000,00	Fino a € 10.000,00	Fino a € 10.000,00	Fino a € 10.000,00
17. Reperimento di un legale all'estero	NO	SI	SI	SI
<p>L'Assicuratore tramite la Centrale Operativa provvede a reperire un legale per la gestione in loco delle controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese.</p>		fino a € 1.000,00	fino a € 1.000,00	fino a € 1.000,00
18. Anticipo cauzione penale all'estero	NO	SI	SI	SI
<p>L'Assicuratore anticiperà all'Estero la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato</p>		fino a € 10.000,00	fino a € 10.000,00	fino a € 10.000,00

all'Assicuratore. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all'Assicuratore che, a sua volta, provvede a sciogliere il vincolo di cui sopra. La garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche e comunque per fatti vietati dalla legislazione del Paese dove è avvenuto l'evento.

19. Spese telefoniche e telegrafiche

L'Assicuratore prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa.

	SI	SI	SI	SI
L'Assicuratore prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa.	fino a € 250,00	fino a € 250,00	fino a € 250,00	fino a € 250,00

(*) Nel caso di Sinistri in viaggio occorsi al di fuori del territorio di Stati Uniti d'America e Canada, il Massimale applicabile è quello previsto per la destinazione Mondo.

Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti e nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività; sono inoltre effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che l'Assicuratore e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità. **Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Assicuratore e alla Centrale Operativa per ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a particolari disposizioni delle Autorità locali nonché per errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.**

L'Assicuratore e la Centrale Operativa non sono tenute a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno prima classe;
- traghetto.

L'Assicuratore e/o la Centrale Operativa hanno diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali è stato previsto e organizzato il rientro.

Effetto e durata delle prestazioni

Le prestazioni di Assistenza di cui al presente articolo decorrono dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimangono operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Massimale

Le prestazioni saranno fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio ed entro i Massimali indicati in tabella a seconda della destinazione del viaggio specificata nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa. L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute.

L'Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Art. 17) Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio

La presente garanzia opera a seguito di eventi conseguenti a malattia improvvisa o Infortunio occorsi all'Assicurato in viaggio, per le prestazioni di seguito elencate.

Prestazioni con pagamento diretto dei costi da parte dell'Assicuratore

Previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa, l'Assicuratore provvede al pagamento diretto sul posto delle prestazioni di seguito indicate, nel limite dei rispettivi Massimali:

1. spese per Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili.

Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa, di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.

L'Assicurato non dovrà prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

Esclusivamente nei casi in cui l'Assicuratore non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che dovrà essere stata comunque preventivamente contattata.

• Prestazioni con rimborso dei costi

Ad eccezione delle spese di Ricovero ospedaliero e di quelle relative ad interventi chirurgici, per le quali si richiede necessariamente il contatto preventivo con la Centrale Operativa e fatti salvi i casi di forza maggiore, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, nel limite dei rispettivi Massimali, i costi sostenuti per le spese di seguito indicate, anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa:

2. spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero;
3. spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo Ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna;
4. le spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in viaggio.

I costi sostenuti saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione sia clinica sia fiscale e nel limite dei rispettivi Massimali.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Massimale

La presente garanzia è operante secondo i Massimali qui di seguito indicati a seconda della destinazione di viaggio specificata nel Certificato di Assicurazione, e validi per Assicurato, per evento e per periodo assicurativo:

Prestazioni con pagamento diretto dei costi da parte dell'Assicuratore (esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa)	Destinazione			
	Italia	Europa e Federazione Russa	Mondo	Usa E Canada (*)
1. spese per Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili.	Fino a € 7.500,00	fino a € 160.000,00	fino a € 160.000,00	Illimitato (**)

Prestazioni con rimborso dei costi (anche senza preventivo contatto con la Centrale Operativa)	Destinazione			
	Italia	Europa e Federazione Russa	Mondo	Usa e Canada (*)
2. spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero.	Fino a € 1.500,00	fino a € 5.000,00	fino a € 5.000,00	fino a € 5.000,00
3. spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo Ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna.	fino a € 500,00	fino a € 2.000,00	fino a € 2.000,00	fino a € 2.000,00
4. le spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in viaggio.	fino a € 500,00	fino a € 500,00	fino a € 500,00	fino a € 500,00

(*) Nel caso di Sinistri in viaggio occorsi al di fuori del territorio di Stati Uniti d'America e Canada, il Massimale applicabile è quello previsto per la destinazione Mondo.

(**) Per tutti gli assicurati con età uguale o superiore a 65 anni, il massimale "Spese Mediche" per USA e Canada si riduce a €250.000.

Criteri di indennizzabilità

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Assicuratore procederà alla liquidazione del Danno e al relativo pagamento.

Art. 18) Garanzia protezione del bagaglio

Qualora l'Assicurato subisse Danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro i limiti previsti in Polizza e ad integrazione di quanto rimborsato dall'albergatore o dal vettore aereo responsabile.

Qualora inoltre l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 8 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore, dovesse sostenere spese imprevedute per l'acquisto di articoli di toilette e/o di abbigliamento strettamente necessario, l'Assicuratore provvederà anche al loro rimborso entro il predetto limite.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Massimale

Il Massimale complessivo per Assicurato e per durata del viaggio è pari ad € 1.050,00. Il massimo risarcimento per nucleo familiare è pari invece a complessivi € 3.000,00.

Fermi i suddetti limiti, l'Indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, entro il suddetto Massimale complessivo per la garanzia, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di € 250,00.

Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 150,00 per singolo oggetto, sono inoltre operativi i seguenti limiti:

- a) massimo 50% del Massimale per tutto quanto non costituisca abbigliamento;
- b) massimo 30% del Massimale per i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso;
- c) massimo 25% del Massimale per articoli sportivi e corredi fotografici.

Criteri di indennizzabilità

Il Danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato, entro il Massimale assicurato, il costo della riparazione su presentazione di fattura. **In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.**

In ogni caso resterà a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro, una Franchigia assoluta di € 52,00.

Art. 19) Garanzia interruzione del viaggio

L'Assicuratore in caso di utilizzo della prestazioni "Trasporto Sanitario Organizzato" o "Rientro Anticipato", rimborsa all'Assicurato un importo pari al valore del pro-rata del viaggio interrotto e non completamente usufruito dall'Assicurato stesso.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

Massimale

Il pro-rata sarà calcolato sul 100% del valore del viaggio al netto del valore dei titoli di viaggio e dei costi di gestione pratica.

Art. 20) Garanzia Infortuni in viaggio

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili che l'Assicurato subisca a seguito di un Infortunio occorso durante il viaggio.

L'assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, in possesso delle richieste certificazioni valide, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

Massimale

Il Massimale per i casi di morte ed Invalidità Permanente è di € 100.000,00 per Assicurato. Per Assicurati di età superiore ai 75 anni, il Massimale è ridotto a € 10.000,00.

Il Massimale per un evento che coinvolga più Assicurati è comunque pari a € 1.000.000,00.

La somma dei capitali tra la presente polizza ed altre polizze emesse da Chubb European Group SE per il medesimo rischio, non supererà i limiti di € 1.000.000,00 per il caso di morte e € 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente.

Inoltre la somma dei capitali assicurati dalla presente Polizza ed altre polizze emesse da Chubb European Group SE che includano la copertura del rischio volo in favore dei medesimi Assicurati, non supererà complessivamente per aeromobile i limiti di € 2.000.000,00 per il caso di morte e € 2.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le Indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra o sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di cui alla Tabella INAIL (e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente Polizza) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

L'Assicuratore liquiderà l'Indennità prevista per il caso di Invalidità Permanente, dedotta una Franchigia assoluta per Sinistro pari al 5% del grado d'Invalidità Permanente accertato.

L'Assicuratore liquida la somma assicurata anche quando il corpo dell'Assicurato, trascorso un anno dalla sua scomparsa, non venga ritrovato purché la morte sia presumibilmente riconducibile ad un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore paga la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, nel caso questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni", per la presente garanzia, sono inclusi gli eventi derivanti da immersioni subacquee con uso di autorespiratore, sempreché l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

Art. 21) Responsabilità Civile in viaggio

L'Assicuratore fornisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile della persona assicurata per i fatti della vita privata che si verifichino durante il periodo di validità della Polizza.

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, persone e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della Polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Per i danneggiamenti a cose si intendono esclusivamente le alterazioni fisiche e/o chimiche delle cose medesime.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà ed uso di biciclette e veicoli non a motore;
- dalla pratica del campeggio, della pesca anche subacquea, del modellismo anche a motore, e di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a gare di carattere dilettantistico;
- da esplosione e scoppio di gas, di apparecchi e di impianti;
- dalla proprietà e/o dall'uso di apparecchi ed impianti domestici;
- dai Danni alle cose di proprietà dell'albergatore, anche se causati da incendio, durante la permanenza in alberghi, pensioni e simili;
- dall'uso di giocattoli di qualsiasi tipo.

Persone non considerate terzi

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- dipendenti o personale in rapporto di lavoro con l'Assicurato;
- i membri della famiglia dell'Assicurato stesso: il coniuge, gli avi, i discendenti (legittimi, naturali e adottivi), i fratelli e sorelle nonché qualsiasi altro parente biologico o acquisito che convivono con l'Assicurato;
- le persone i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Massimale

Per quanto previsto dal presente articolo, la massima esposizione dell'Assicuratore non sarà in nessun caso superiore ad € 100.000,00 per Assicurato, indipendentemente dal numero di persone decedute o ferite o i cui oggetti siano stati danneggiati.

Criteri di indennizzabilità

Il Danno è liquidato con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro pari a € 100,00.

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il Danno applicando la Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto.

Art. 22) Rimborso della Franchigia del Noleggiatore

L'Assicuratore erogherà, a seconda del Piano prescelto ed entro i limiti contenuti nella tabella dei Massimali, le prestazioni di seguito elencate.

Prestazioni offerte in caso di attivazione della Garanzia	Piano	
	Base	Plus
1. Rimborso della franchigia a carico dell'Assicurato applicata dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio in caso di danni accidentali al Veicolo noleggiato causati da incendio, atti vandalici, incidente stradale o (tentato) furto durante il periodo di noleggio.	SI	SI
2. Copertura dei costi per danni a pneumatici, parabrezza e tetto, se non coperti dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio.	NO	SI
3. Perdita di utilizzo del Veicolo Noleggiato (Costi che la Società di autonoleggio ha addebitato all'Assicurato per compensare il mancato guadagno legato al fermo del Veicolo a noleggio sottoposto a riparazione a seguito del Sinistro e quindi non noleggiabile).	NO	SI
4. Copertura dei costi di traino, fino alla più vicina officina attrezzata della casa costruttrice o convenzionata con la società di noleggio (quella delle due più vicino al luogo del sinistro), a seguito di immobilizzo del veicolo noleggiato in conseguenza di uno degli eventi indicati al punto 1. o guasto.	NO	SI
5. Copertura dei costi sostenuti in caso di smarrimento della chiave di apertura ed avviamento del Veicolo noleggiato.	NO	SI

Criteria di assicurabilità

La presente garanzia opera per l'Assicurato a copertura della franchigia applicata dal noleggiatore in caso di sinistro, purchè i seguenti criteri di assicurabilità siano soddisfatti:

1. la garanzia è espressamente richiamata come “**attiva**” nel **Certificato di Assicurazione** della polizza Riply e il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato;
2. la **Polizza** non è stata annullata;
3. la durata del noleggio è pari o inferiore a 31 giorni (durata massima della copertura) e le date del check-out e del check-in sono comprese tra la data di inizio e la data di fine del viaggio assicurato;
4. il nominativo dell'Assicurato è riportato nel certificato di assicurazione così come nel contratto di noleggio ed in quest'ultimo è indicato come **Conducente principale** o **Conducente Aggiuntivo**;
5. l'Assicurato **ha compiuto 21 anni e non ha ancora compiuto 75 anni al momento della stipula della polizza**;
6. l'Assicurato è autorizzato a noleggiare e/o guidare il **Veicolo a noleggio**, ed è in possesso di una patente di guida valida per la tipologia del Veicolo noleggiato o per il Paese in cui avviene il noleggio e NON ha a proprio carico più di tre sentenze di colpevolezza per eccesso di velocità nei 5 anni precedenti l'inizio del viaggio assicurato o abbia perso più di nove punti della patente;
7. l'assicurato NON ha a proprio carico una condanna (o procedimento penale pendente) per guida sotto l'effetto di farmaci o stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza negli ultimi due anni;
8. la patente dell'assicurato NON è stata sospesa (o sia in attesa di sentenza) per guida pericolosa;
9. l'assicurato è alla guida del veicolo a noleggio in conformità alle clausole del Contratto stipulato con il noleggiatore;
10. il **Veicolo noleggiato ha un massimo di nove posti a sedere** e NON è nella lista di quelli esclusi: veicolo di valore commerciale pari o superiore a € 100.000, camper, autocaravan, veicolo commerciale, motociclo o ciclomotore, camion, un veicolo non omologati per l'utilizzo su strada, come a titolo di esempio, roulotte e veicoli a rimorchio;
11. il **Veicolo a noleggio**, o un'auto fornita dalla stessa **Compagnia di autonoleggio** per una sostituzione a seguito di un **Sinistro**, è indicato nel **Contratto di autonoleggio**;
12. l'Assicurato NON ha noleggiato contemporaneamente più veicoli durante il periodo assicurato.

Qualora qualcuno di questi criteri NON dovesse essere soddisfatto, è necessario contattare immediatamente l'Assicuratore o l'Intermediario, poiché ciò potrebbe significare che la la garanzia NON è invalida.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal giorno in cui ha effetto il Contratto di Noleggio, purchè successivo alla Data di inizio Viaggio, e fino alla scadenza del Contratto stesso, comunque per periodi di tempo non superiore alla “Durata del Noleggio” indicata nel certificato di Assicurazione (massimo 31 giorni) e in ogni caso non oltre la data di scadenza della Polizza.

Una proroga del Contratto di autonoleggio non costituirà una proroga della **Polizza dell'Assicurato**.

Massimale

Il Massimale complessivo per ciascun sinistro relativo a Scoperti o Franchigie lasciati a carico dell'Assicurato dalla Polizza di assicurazione della società di noleggio è pari ad € 1.500,00 per il Piano Base, € 3.000,00 per il Piano Plus.

Il massimale non è per persona assicurata ma è da intendersi per sinistro.

Fermi i suddetti massimali, sono inoltre operativi per il Piano Plus i seguenti sotto-limiti per alcune prestazioni.

Prestazioni offerte in caso di attivazione della Garanzia	Sotto-limite	
	Base (€ 1.500)	Plus (€ 3.000)
1. Rimborso della franchigia lasciata a carico dell'Assicurato dalla Copertura assicurativa del Veicolo Noleggiato, in caso di danni accidentali al Veicolo noleggiato causati da incendio, vandalismo, incidente o furto durante il periodo di noleggio.	Nessun sotto-limite	Nessun sotto-limite
2. Copertura dei costi per danni a pneumatici, parabrezza e tetto, se non coperti dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio.	<i>Prestazione esclusa</i>	Nessun sotto-limite
3. Perdita di utilizzo del Veicolo Noleggiato (Costi che la Società di autonoleggio ha	<i>Prestazione</i>	€ 500,00

addebitato all'Assicurato per compensare il mancato guadagno legato al fermo del Veicolo a noleggio sottoposto a riparazione a seguito del Sinistro e quindi non noleggiabile).	<i>esclusa</i>	per sinistro
4. Copertura dei costi di traino, fino alla più vicina officina attrezzata, a seguito di danni accidentali o guasto meccanico.	<i>Prestazione esclusa</i>	Nessun sotto-limite
5. Copertura dei costi sostenuti in caso di smarrimento della chiave di apertura ed avviamento del Veicolo noleggiato.	<i>Prestazione esclusa</i>	€ 250,00 per sinistro

Criteri di indennizzabilità

Il Danno è liquidato **esclusivamente ad integrazione di quanto è già coperto dal Contratto di Noleggio** o da eventuali altre coperture assicurative che tutelano il Conducente dal medesimo rischio.

Il rimborso verrà effettuato fino a concorrenza massimale e senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'Assicuratore non pagherà i costi al posto dell'Assicurato ma lo rimborserà, in base al Piano prescelto ed entro i limiti contenuti nella tabella dei Massimali, dei costi addebitati dalla società di noleggio e da lui sostenuti in caso di sinistro al veicolo noleggiato.

La presente **Polizza** coprirà solo i danni che sono stati causati durante il **Periodo di assicurazione**.

Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni

Art. 23) Persone non assicurabili e limiti di età

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza sono valide per le persone fisiche senza limiti di età.

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 24) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il COVID-19 (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Sono inoltre sempre escluse le seguenti fattispecie:

- casi noti o prevedibili prima della stipula della Polizza;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Infortuni coperti dalla Polizza - Rischio guerra" che precede;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi Danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie pregresse o preesistenti antecedenti all'inizio del viaggio e note all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza;
- quarantene;
- atti di temerarietà;
- incidenti, Danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio;
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della Data di inizio del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali;
- viaggi intrapresi contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore;
- navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport pericolosi o estremi, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursionisti non esperti;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri verificatisi in conseguenza di attività lavorativa prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali ed attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco;
- eventi non occorsi durante il viaggio;

- epilessia.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art. 25) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio

Sono altresì esclusi:

- casi di modifica e/o annullamento del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio;
- le tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o Tour Operator;
- il Premio di Polizza;
- cause note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza salvo quelle di ordine medico;
- fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
- cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo carta di identità, passaporto, visti.

Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

Sono altresì esclusi:

- gli annullamenti del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio;
- cause note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza salvo quelle di ordine medico;
- cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo carta di identità, passaporto, visti.

Assistenza in viaggio

Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione Indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In quest'ultimo caso l'Assicuratore sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
- richieste di assistenza nel Comune di residenza dell'Assicurato.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare:

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;

- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.

Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio

Relativamente alle prestazioni che prevedono il pagamento diretto dei costi da parte dell'Assicuratore, sono esclusi dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattende le indicazioni. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

L'Assicuratore non prende in carico le spese conseguenti a:

- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti, cure dentarie non conseguenti ad Infortunio;
- acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Sono inoltre esclusi dalla polizza:

- Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute);
- Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

La garanzia non è altresì dovuta per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato;
- parto naturale o con taglio cesareo;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- dimissioni volontarie dell'Assicurato contro parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare:

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio eccetto quanto previsto della tabella che precede di cui all'art. 17.

Garanzia protezione del bagaglio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

- lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi;
- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da carta d'identità, passaporto e patente di guida;
- tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
- Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;

- Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);
- Danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento;
- colaggio di liquidi, insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
- dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza, smarrimento o perdita
- normale usura.

Per i casi inerenti alle spese di prima necessità conseguenti alla ritardata consegna del bagaglio, sono altresì operanti le seguenti esclusioni:

- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Garanzia interruzione del viaggio

L'Assicuratore rimborsa il pro rata della sola quota di viaggio non usufruito dall'Assicurato. Sono sempre esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione della pratica.

Garanzia Infortuni in viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi gli Infortuni accaduti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio). Restano inoltre esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio.

Sono sempre esclusi gli Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono inoltre esclusi dalla polizza:

- Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute);
- Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

Responsabilità Civile in viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi i Sinistri:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- b) cagionati da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi;
- c) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- d) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- e) da detenzione od impiego di esplosivi;
- f) alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- g) conseguenti alla proprietà e detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicata dalla normativa vigente in materia;
- h) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semiprofessionale, compresa la partecipazione ad attività equestri intese come utilizzo di cavalli e altri animali da sella, anche se effettuate con il consenso del proprietario;

- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da:
 - proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto;
 - qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria;
- k) conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato;
- l) derivanti dal possesso ed uso di sostanze stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico;
- m) derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi Droni (o APR), e di veicoli spaziali, di natanti forniti di motore, di natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- n) cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute;
- p) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- q) derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere;
- r) alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- s) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- t) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alla normativa vigente in materia, è obbligatoria l'assicurazione;
- u) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- v) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- w) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- x) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- y) conseguenti a guerra e terrorismo;
- z) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms);
 - derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - conseguenti, direttamente o indirettamente:
 - da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - dall'esposizione al "fumo passivo";
 - dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
 - conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti simili, verso i dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
 - illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente;
 - illecita mancata promozione, deprivazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare;
 - ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo);
 - maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo);
 - violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente.

Sono inoltre esclusi i Danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle Associazioni Sindacali e dei Lavoratori.

Inoltre, si intende escluso dall'Assicurazione qualsiasi rischio che rientra nella seguenti categorie:

- responsabilità civile personale e professionale relativa alla "colpa in vigilando" (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
- membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose.

Rimborso della Franchigia del Noleggiatore

Ad integrazione delle esclusioni comuni, la presente garanzia non fornirà alcuna copertura assicurativa per/nei seguenti casi:

- a) **noleggio** di un qualsiasi veicolo con più di nove posti a sedere;
- b) **noleggio** di ciclomotori e motociclette, veicoli commerciali, camion, autocaravan e veicoli non omologati per l'utilizzo su strada, come a titolo di esempio, roulotte e veicoli a rimorchio;
- c) **noleggio di Veicoli** impiegato per trainare roulotte o altri veicoli;
- d) **noleggio di Veicoli** utilizzati per trarne profitto o premi, per effettuare corse automobilistiche o altri eventi sportivi, rally, prove di resistenza o di velocità, e in preparazione a simili prove;
- e) **noleggio di Veicoli** con un valore commerciale pari o superiore a € 100,000 (o al valore equivalente in moneta locale);
- f) **noleggio di Veicoli** che abbiano più di 10 anni o che siano stati fuori produzione per almeno 10 anni;
- g) sinistri avvenuti mentre il Veicolo Noleggiato viene guidato da una persona che non è quella designata nel Contratto di Noleggio o da persona che non è nella lista degli assicurati;
- h) la guida del **Veicolo a noleggio** al di fuori del territorio specificato nel Contratto di autonoleggio;
- i) la guida del Veicolo a noleggio al di fuori di una **strada pubblica**, fuori strada o su strade non asfaltate;
- j) la guida di un **Veicolo a noleggio** diverso da quello indicato nel Contratto di autonoleggio;
- k) spese e/o sinistri derivanti dalla mancata osservanza delle regole e delle istruzioni operative fornite dalla Società di Noleggio in merito al Veicolo Noleggiato;
- l) spese e/o sinistri derivanti da un utilizzo del Veicolo Noleggiato diverso da quello sancito dal Contratto di Noleggio;
- m) spese e/o sinistri causati da usura e deperimento del veicolo, insetti o parassiti;
- n) inosservanza da parte dell'**Assicurato di Leggi applicabili** o di obblighi equivalenti in relazione ai quali è stato stipulato il **Contratto di autonoleggio**;
- o) condotte illegali da parte dell'Assicurato o danneggiamento volontario del Veicolo a noleggio;
- p) multe o compensazioni punitive per la violazione della normativa locale o del codice della strada;
- q) la richiesta di rimborso per perdita di/danni relativi agli interni del Veicolo a noleggio o a ciò che è contenuto al suo interno quali a titolo esemplificativo gli Effetti personali o gli Oggetti di valore. I costi per la pulizia, la perdita o i danni relativi a qualsiasi parte degli interni del Veicolo a noleggio, compreso il ripiano portapacchi e la ruota di scorta (a meno che tali oneri siano stati sostenuti a causa di un Sinistro). Gli oneri, spese o costi derivanti da danni/perdita di seggiolini per bambini, dispositivi GPS o altre attrezzature "extra" incluse nel Contratto di autonoleggio;
- r) richieste di rimborso relative a lesioni personali;
- s) richieste di rimborso relative a danni o perdite sostenute da qualsiasi proprietà, persona o veicolo terzi;
- t) qualsiasi altra spesa sostenuta dall'Assicurato, compresi, in via esemplificativa, i costi di trasporto o alloggio o qualsiasi altra spesa viva non prevista dalla garanzia;
- u) qualsiasi costo legale, compreso il recupero crediti, il versamento di penali per ritardi di pagamento o relativi esborsi;
- v) le spese sul carburante, comprese le spese di rifornimento o rifornimento errato;
- w) le richieste di rimborso per il valore delle giornate non utilizzate in virtù del **Contratto di autonoleggio**;
- x) le richieste di rimborso derivanti da qualsiasi **Sinistro** che si è verificato al di fuori del **Periodo di validità della garanzia**.
- y) qualsiasi danno coperto dal **Contratto di autonoleggio** o sinistri che, in assenza della presente copertura assicurativa, sarebbero recuperabili tramite altra assicurazione;
- z) qualsiasi difetto o danno esistente al momento del ritiro del **Veicolo a noleggio** da parte dell'**Assicurato**. Costituisce responsabilità esclusiva dell'**Assicurato** controllare il **Veicolo a noleggio** al momento del ritiro e informare la **Compagnia di autonoleggio** di eventuali difetti e/o danni preesistenti, prima dell'utilizzo del Veicolo stesso;
- bb) spese e/o sinistri causati da:
 - lesioni o malattie volontarie autoinflitte;
 - alcolismo o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte dell'Assicurato (ad eccezione di medicinali assunti per trattamenti prescritti e diretti da un medico abilitato, purché non relativi a tossicodipendenza);
 - esposizione al pericolo non necessaria (a meno che non avvenga nel tentativo di salvare vite umane);
 - il mancato inserimento del freno a mano a veicolo fermo;
- cc) costi per i quali il **Conducente** ammette e riconosce la propria responsabilità diretta e per cui propone, promette o accetta un accordo transattivo;
- dd) importi corrisposti dall'Assicurato per qualsiasi lavoro eseguito sul Veicolo a noleggio che non sia stato preventivamente approvato dalla Compagnia di autonoleggio;
- ee) oneri derivanti da Sinistri che l'Assicurato non ha segnalato alla polizia (laddove richiesto dal Contratto di autonoleggio);
- ff) importi corrisposti dall'**Assicurato** per qualsiasi assistenza stradale o rimorchio che non siano stati preventivamente approvati dalla **Compagnia di autonoleggio**;
- gg) contratti *Revolving* e contratti di *Leasing* o contratti a lungo termine in generale.

Art. 26) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 27) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello

del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di Indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 28) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Sezione 5 – Denuncia di Sinistro

Art. 29) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);
- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
- fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
- in caso di Sinistro relativo alla garanzia "Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio", darne avviso al vettore o Tour Operator prima di contattare l'Assicuratore.

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia "Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio", entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione del Sinistro, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

Tutti i termini stabiliti nella presente Polizza per la denuncia di un Sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo Sinistro da parte dell'Assicuratore, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato.

La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo:

Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A. - via Carlo Pesenti, 121 00156 Roma (RM) Italia.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39 06.42115813 durante i seguenti orari: Lunedì- Venerdì 9.00-18.00 Sabato 9.00-13.00

In caso di richiesta di Assistenza in viaggio e per godere del pagamento diretto sul posto delle spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 06.42115813 (fax +39 06.4818960).

In caso di Sinistro relativo a Rimborso della penale per annullamento del viaggio, Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio, Copertura delle spese mediche in viaggio, Protezione del bagaglio, Interruzione del viaggio, Infortuni in viaggio occorre fornire all'Assicuratore:

- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).

In caso di Assistenza in viaggio e Spese mediche, ai fini della gestione del Sinistro, è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa. In caso di richiesta di Assistenza in viaggio, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 06.42115813 (fax +39 06.4818960).

Art. 30) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro - Rimborso della penale per annullamento del viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore o al Tour Operator prima di contattare l'Assicuratore.

L'Assicurato dovrà inoltre effettuare la denuncia entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso fornendo:

- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;

- documentazione oggettivamente provante la causa della modifica e/o rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- iscrizione all'anagrafe dell'animale/libretto veterinario;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator od organizzatore del viaggio;
- contratto di viaggio;
- ricevuta di pagamento in originale;
- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore o al Tour Operator per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore o al Tour Operator per il rimborso delle tasse aeroportuali;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del Sinistro - Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documentazione attestante il legame di parentela tra l'Assicurato e la persona che ha determinato l'annullamento;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator od organizzatore del viaggio;
- contratto di viaggio;
- ricevuta di pagamento in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo previsto nel contratto di viaggio, in originale;
- conferma della prenotazione del viaggio, in copia;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del Sinistro - Veicolo protetto

In caso di richiesta di Assistenza, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 06.42115813 (fax +39 06.4818960) fornendo:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;
- eventuali documenti giustificativi richiesti dalla Centrale Operativa per poter procedere all'erogazione della prestazione.

L'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato la Centrale Operativa.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.

Denuncia del Sinistro - Assistenza in viaggio

In caso di richiesta di Assistenza, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 06.42115813 (fax +39 06.4818960) fornendo:

- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- eventuali documenti giustificativi richiesti dalla Centrale Operativa per poter procedere all'erogazione della prestazione.

L'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato la Centrale Operativa.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza.

Denuncia del Sinistro - Copertura delle spese mediche in viaggio

Relativamente alle prestazioni che prevedono il rimborso dei costi, invece, la denuncia del sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- documentazione medica redatta in loco, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa, le relative ricevute delle spese mediche sostenute, in originale;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del Sinistro - Protezione del bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore/albergatore con la richiesta di risarcimento;
- documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;
- documentazione ufficiale da parte del vettore comprovante il definitivo smarrimento del bagaglio;
- copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza ed elenco dettagliato degli acquisti effettuati, in originale.

Denuncia del Sinistro - Interruzione del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- documentazione oggettivamente provante la causa dell'interruzione del viaggio, in originale;
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del Sinistro - Infortuni in viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore *insieme alle seguenti informazioni e documenti*:

- codice fiscale del danneggiato/percipiente;
- recapito dell'Assicurato;
- copia della applicazione;
- accurata descrizione dell'accaduto contenente luogo, giorno ed ora;
- documentazione medica in originale dell'avvenuto infortunio e successivo decorso;
- documentazione medica in originale attestante l'eventuale grado di Invalidità permanente;
- in caso di Infortunio sull'aeromobile, documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato.

Se l'Infortunio comporta la morte dell'Assicurato, l'Assicuratore deve esserne informato entro i 30 giorni successivi.

Denuncia del Sinistro - Responsabilità Civile in viaggio

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà darne avviso scritto all'Assicuratore entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

- L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile)

Denuncia del Sinistro - Rimborso della Franchigia del Noleggiatore

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore *insieme alle seguenti informazioni e documenti*:

- il **Contratto di autonoleggio** firmato (richiedendone una copia alla **Società di autonoleggio**, ove necessario), compreso la prova del pagamento;
- relazione con lo stato delle condizioni del **Veicolo a noleggio** al momento del ritiro da parte della **Società di autonoleggio** e una copia della relazione dei danni subiti dal veicolo noleggiato;
- un resoconto dettagliato delle circostanze relative al sinistro (comprese le prove fotografiche e video se disponibili) e la copia originale del verbale di polizia se previsto dal contratto di noleggio (un verbale di polizia sarà obbligatorio in caso di richiesta di risarcimento per furto);
- copia di altre polizze stipulate dall'Assicurato, anche per il tramite del noleggiatore, per lo stesso rischio;
- nota di addebito/fattura finale, se separata dal contratto di noleggio, da parte della **Società di autonoleggio** con evidenza del costo rimasto a carico dell'assicurato a titolo di Scoperto/Franchigia;
- prova del pagamento dello scoperto/franchigia da parte dell'assicurato a favore della **Società di autonoleggio** per il quale si chiede il rimborso.

Qualora il **Veicolo a noleggio** sia stato rubato, sarà facoltà dell'Assicuratore chiedere alla **Compagnia di autonoleggio** di confermarne o meno il ritrovamento.

Laddove un soggetto terzo sia coinvolto in un **Sinistro**, sarà facoltà dell'Assicuratore chiedere conferma alla **Società di autonoleggio** in merito alla determinazione della responsabilità del **Sinistro** (e alla risoluzione di qualsiasi contenzioso) prima di procedere con il rimborso con aggravio dei tempi di liquidazione.

Art. 31) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 32) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 33) Gestione delle vertenze – spese legali

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile in Viaggio, l'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.** L'Assicuratore ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda, ai sensi dell'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria

documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario -in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli Assicurati Chubb European Group

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Lei venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Informazioni utili

- **Per restituire il certificato di assicurazione firmato:**
Quantum Managing General Agent Srl
Viale Sarca 336 – 20126 Milano
Fax: +39 02.33448426
e-mail: riply@riply.it
- **Per richiedere le prestazioni di Assistenza in viaggio:**
Centrale operativa
Inter Partner Assistance S.A.
Tel + 39 06.42115813 – Fax + 39 06 4818 960
24 ore su 24
- **Per denunciare un sinistro:**
UFFICIO SINISTRI Chubb European Group SE
Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A.
Casella Postale 20136
Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM)
Tel + 39 06.42115813 – Fax + 39 06 4818 960
e-mail: sinistri.riply@ip-assistance.com
Lunedì- Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00
- **Per informazioni sull'operatività della polizza:**
Info-line Riply
e-mail: riply@riply.it
Tel + 39 02 85457819 – Fax + 39 02 27095 581

Lunedì - Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00

I Nostri Contatti

Chubb European Group SE,
Rappresentanza generale per l'Italia
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano

Tel. 02 27095.1
Fax 02 27095.333
www.chubb.com/it
www.chubbtravelinsurance.it

Chubb. Insured.™

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it